



Repubblica italiana

del. n. 129/2017/VSGC

La Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo

per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio del 14 settembre 2017

composta dai Magistrati:

Antonio FRITTELLA	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Luigi D'ANGELO	Primo Referendario
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario (relatore)

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2.7.2008);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 148 del citato d.lgs. n. 267/2000, novellato dalla lettera e) del comma 1, dell'art. 3, del d.l. n. 174/2012, così come modificato dall'art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 11 dicembre 2014, n. 28/SEZAUT/2014/INPR, relativa all'approvazione delle linee guida per il referto annuale dei Sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dei Presidenti delle città metropolitane e delle province sul funzionamento dei controlli interni;



VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 4 febbraio 2016, n. 6/SEZAUT/2016/INPR, relativa all'approvazione delle linee guida per il referto annuale dei Sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dei Presidenti delle città metropolitane e delle province sul funzionamento dei controlli interni;

VISTO il documento allegato alla citata deliberazione del 4 febbraio 2016, n. 6/SEZAUT/2016/INPR con cui è stato fissato al 31 maggio 2016 il termine per la trasmissione della relazione riguardante i controlli svolti nell'anno 2015 alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, competenti per territorio nonché alla Sezione delle Autonomie;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 3 aprile 2017, n. 5/SEZAUT/2017/INPR, relativa all'approvazione delle linee guida per il referto annuale dei Sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dei Presidenti delle città metropolitane e delle province sul funzionamento dei controlli interni;

VISTO il documento allegato alla citata deliberazione del 3 aprile 2017, n. 5/SEZAUT/2017/INPR con cui è stato fissato al 30 giugno 2017 il termine per la trasmissione della relazione riguardante i controlli svolti nell'anno 2016 alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, competenti per territorio nonché alla Sezione delle Autonomie;

ESAMINATO il referto del Sindaco del Comune di Montesilvano, elaborato sullo schema di relazione allegato alla suddetta deliberazione dell'11 dicembre 2014, n. 28/SEZAUT/2014/INPR ed acquisito al protocollo n. 1253 il 4 maggio 2015;

ESAMINATO il referto del Sindaco del Comune di Montesilvano, elaborato sullo schema di relazione allegato alla suddetta deliberazione del 4 febbraio 2016, n. 6/SEZAUT/2016/INPR ed acquisito al protocollo n. 1651 il 1 giugno 2016;

ESAMINATO il referto del Sindaco del Comune di Montesilvano, elaborato sullo schema di relazione allegato alla suddetta deliberazione del 3 aprile 2017, n. 5/SEZAUT/2017/INPR ed acquisito al protocollo n. 1985 il 30 giugno 2017;

VISTA l'ordinanza dell'11 settembre 2017, n. 45/2017, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, dott. Angelo Maria Quaglino;



FATTO E DIRITTO

1 I controlli interni negli enti locali

I controlli interni rappresentano un fondamentale presidio per la gestione complessiva delle pubbliche amministrazioni. Essi, sviluppatasi nel settore privatistico, sono stati esportati nel panorama pubblico a decorrere dagli anni 90 sulla scia della diffusione dei principi del *new public management*, quali strumento a disposizione del vertice amministrativo, per valutare e migliorare la *performance* degli enti pubblici. L'importanza

dei controlli interni nella prospettiva della sana gestione nel settore pubblico è, peraltro, riconosciuta anche dagli standard setter internazionali. In particolare, il documento INTOSAI "Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector" del 2004 promuove l'estensione, anche alle pubbliche amministrazioni, del modello integrato di controlli interni sviluppato in ambito aziendalistico (c.d. modello CoSO), ritenendolo adeguato e funzionale anche rispetto alle specificità dei soggetti appartenenti al settore pubblico.

Nel contesto italiano, l'evoluzione legislativa in materia di controlli interni, con particolare riguardo a quelli del comparto enti locali, è sfociata nell'ampia riforma operata dall'art. 3, co. 1 sub d) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha modificato l'art. 147 del Testo unico degli enti locali (di seguito TUEL) e inserito gli ulteriori articoli da 147bis a 147quinquies relativi ai singoli presidi. Tali modifiche delineano un "sistema" dei controlli interni, nel quale confluiscono una serie di attività di verifica volte a garantire un costante monitoraggio della gestione, sotto molteplici angoli di visuale: quello del rispetto della regolarità amministrativo-contabile, quello del conseguimento degli obiettivi di politica, quello dell'efficiente ed economico utilizzo delle risorse, quello del livello di qualità. Sia effettiva sia percepita dai cittadini-utenti, dei servizi erogati direttamente e indirettamente dall'ente, quello dell'equilibrio finanziario, anche in una prospettiva consolidata, estesa ai soggetti strumentali rientranti nel perimetro del "gruppo ente locale".



L'esercizio del complesso delle attività di controllo interno deve consentire ai vertici degli enti locali di disporre delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione, sotto i molteplici aspetti sopra richiamati, nonché di apportare le opportune misure correttive, in presenza di criticità e disfunzioni.

I nuovi articoli inseriti nel TUEL definiscono, poi, la disciplina e le finalità delle singole tipologie di controllo.

Più precisamente, il controllo di regolarità amministrativa e contabile (art. 147bis del TUEL) mira a verificare la correttezza dell'azione amministrativa, sia in fase preventiva sui singoli atti (attraverso l'acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile-finanziaria), sia in via successiva. In tale ultima sede, il monitoraggio deve avvenire secondo principi generali di revisione aziendale, nonché attraverso il ricorso alle tecniche di campionamento, in una logica fondata sulla valutazione del rischio potenziale di irregolarità. Sotto il profilo organizzativo, il TUEL assicura agli enti locali ampia autonomia di scelta delle soluzioni più adatte alle proprie specifiche esigenze.

I risultati ottenuti e le criticità riscontrate sono trasmessi, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, insieme alle direttive cui conformarsi per superare le eventuali criticità riscontrate, nonché agli organi di revisione, a quelli di valutazione dei dipendenti e al consiglio comunale.

Il controllo di gestione (artt. 147, co.2, lett. a, nonché 196-198bis del TUEL) è funzionale a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, mediante l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi, la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Propedeutica rispetto all'esercizio del controllo di gestione risulta l'implementazione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale affidabile ed in grado di fornire informazioni circa l'efficienza gestionale in termini di costi e di ricavi nonché circa l'adeguatezza delle risorse utilizzate, in relazione alle attività svolte e, soprattutto, ai risultati conseguiti. Sempre nell'ambito del controllo gestionale, gli enti sono tenuti ad adottare un elenco di obiettivi con i relativi indicatori, riportanti valori target da perseguire per ciascun obiettivo. A tale riguardo, è necessario curare la predisposizione di un adeguato Piano esecutivo di gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del TUEL. Come sottolineano dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 6/2016) "gli obiettivi devono rappresentare non una "mera" ricognizione delle funzioni intestate ai diversi settori in cui l'ente risulta articolato, ma una sintesi dei livelli di efficacia ed efficienza che si intendono conseguire per ciascun servizio o attività. Tali obiettivi devono discendere dall'attività di programmazione dell'ente ed essere in linea con gli strumenti a tal fine dallo stesso adottati". I regolamenti dell'ente devono contenere indicazioni specifiche in merito e ricondurre tutte queste indicazioni all'ambito organizzativo-contabile del servizio o del centro di costo, assicurando, in tal modo, l'"unitarietà" informativa necessaria al buon funzionamento del sistema dei controlli.



Il controllo strategico (art. 147-ter del TUEL) è diretto a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nei documenti programmatici. L'eventuale scostamento rilevato in tale sede deve innescare il riesame della programmazione, tenendo conto delle scelte operate dai dirigenti e dell'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e materiali.

Il controllo sugli equilibri finanziari (art. 147-quinquies Tuel) verifica il permanere degli stessi nelle gestioni di competenza, cassa e residui. La sua disciplina va obbligatoriamente contenuta nel regolamento di contabilità e non può prescindere dall'esame dell'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni, almeno nella misura in cui comportino ripercussioni sul bilancio dell'ente. La logica di questo tipo di controllo è identificare i flussi informativi relativi al monitoraggio di debiti e crediti, con riferimento alla loro formazione, estinzione nonché ai tempi medi di pagamento, in modo da conoscere, in via continuativa, il permanere degli equilibri finanziari. L'attività di controllo in esame viene svolta sotto l'egida del responsabile del servizio finanziario; i relativi esiti vengono di regola comunicati al segretario dell'Ente locale, mentre gli organi di governo sono i destinatari della relazione periodica.

Il controllo sugli organismi partecipati (art. 147-quater del TUEL) è finalizzato a monitorare gli aspetti gestionali delle attività esternalizzate dagli enti locali attraverso il

ricorso a enti strumentali. Presupposto per l'esercizio del controllo in esame è la presenza di un sistema informativo idoneo a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Il controllo si sostanzia nella verifica degli scostamenti tra gli obiettivi assegnati e i risultati conseguiti, con l'indicazione degli adeguati correttivi da attuare, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

Il controllo di qualità dei servizi (art. 147, c. 2, lett. e) del TUEL) verifica e misura la soddisfazione degli utenti, rapportandola a standard di prestazione predefiniti. Quando il raffronto tra qualità programmata ed erogata dei servizi fornisce esito positivo, il processo di assicurazione della qualità si considera compiuto. La novità risiede nel prospettare verifiche di gradimento che non siano episodiche e saltuarie, ma metodiche e cadenzate. Il sistema organizzativo interno all'Ente deve poter governare un nuovo modello di controllo che verifica anche l'applicazione delle carte di servizio e la misura in cui gli stakeholder possano influenzare le rilevazioni delle prestazioni.

L'attenzione del legislatore per il sistema dei controlli interni negli enti locali e l'importanza che lo stesso riveste nel garantire la sana gestione finanziaria degli stessi trovano ulteriore testimonianza nell'evoluzione normativa in materia di poteri di verifica attribuiti alla Corte dei conti sull'organizzazione e il funzionamento dei controlli interni degli enti locali, nell'ambito dei controlli successivi sulla gestione, già a partire dall'art. 3, c. 4, della L. n. 20/1994 e dall'art. 7, c. 7, della L. n. 131/2003. Al fine di corroborare l'espletamento di tale forma di controllo esterno, l'art. 148 del TUEL, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 174/2012 e n. 91/2014, ha richiesto ai sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e ai Presidenti delle città metropolitane e delle province la redazione, avvalendosi del direttore generale o del segretario, di un referto annuale a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato. Tale referto, strutturato secondo le linee guida annuali della Sezione delle Autonomie, va trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo, andando ad integrare il quadro informativo a disposizione di quest'ultima per l'esercizio delle proprie funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali.

Al riguardo, la Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 28/2014) ha delineato le finalità del controllo attivato dal referto in esame, destinato a:

- verificare l'adeguatezza funzionale e l'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutare gli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verificare l'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;



- rilevare gli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitorare in corso d'anno gli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'Ente;
- monitorare i rapporti finanziari e gestionali tra Enti e organismi partecipati.

Ad ulteriore rafforzamento dell'importanza dei controlli interni, va altresì rammentato che le Sezioni giurisdizionali regionali, ai sensi del citato art. 148, c. 4, del TUEL, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare a carico degli amministratori locali, apposita sanzione pecuniaria.

2 Analisi dei referti 2014, 2015 e 2016 sul sistema dei controlli interni del Comune di Montesilvano

In data 30 aprile 2015, 31 maggio 2016 e 30 giugno 2017, il Sindaco del Comune di Montesilvano trasmetteva a questa Sezione regionale di controllo, rispettivamente, il referto sul funzionamento dei controlli interni relativo al 2014, al 2015 e quello relativo al 2016.

Con nota prot. n. 1723 del 22 maggio 2017 e con nota prot. n. 2021 del 6 luglio 2017 il magistrato istruttore inviava una richiesta, invitando l'Amministrazione a fornire informazioni integrative e precisazioni in merito ad alcuni aspetti dei citati Referti.

Con successiva nota del 25 agosto 2017 prot. n. 2254, il Sindaco del Comune di Montesilvano forniva i chiarimenti richiesti.

In via preliminare, si osserva che il Comune di Montesilvano ha provveduto ad approvare, con delibera consiliare n. 19 del 18 febbraio 2013, il regolamento sui controlli interni; secondo quanto riferito nella nota di risposta del Comune, tale regolamento verrà sostituito con un nuovo atto che, già elaborato, deve essere posto all'esame della Commissione consiliare prima di essere approvato dal Consiglio. Attualmente, sempre in base alla citata nota, tutte le funzioni di controllo interno sono assolte dal Segretario generale con la collaborazione di soli 2 dipendenti, che attese le dimensioni ridotte dell'organico disponibile, sono assegnati anche ad altre funzioni.

La carenza di personale avrebbe – secondo l'Ente – negativamente condizionato il concreto funzionamento delle attività di controllo, rispetto alle quale si espongono le considerazioni della Sezione e gli esiti istruttori a seguito dell'analisi dei referti del Sindaco e dell'ulteriore documentazione acquisita.

2.1 Controllo di regolarità amministrativa e contabile

In base al citato Regolamento, il controllo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato, in via preventiva, dal dirigente responsabile del Servizio cui compete l'emanazione dell'atto, per il parere di regolarità tecnica, e dal responsabile del servizio finanziario, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Al riguardo, nei questionari 2014-2015-2016 si dichiara che, nel



corso dell'esercizio, non sono state adottate deliberazioni (diverse da meri atti di indirizzo) sprovviste del parere di regolarità tecnica, richiesto dalla legge, ovvero deliberazioni comportanti riflessi finanziari, sprovviste del necessario parere di regolarità contabile (ovvero con parere negativo) e che per tutte le determinazioni dirigenziali, comportanti impegni di spesa, sono stati acquisiti i pareri di regolarità contabile ed i visti attestanti la copertura finanziaria.

Per quanto concerne il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, l'art. 4 del citato Regolamento prevede che lo stesso sia effettuato sotto la direzione del segretario generale, il quale si avvale di due unità di personale, diversi da coloro i quali sono responsabili dell'atto nei cui confronti viene esercitato il controllo.

Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa i seguenti atti:

- a) le determinazioni di impegno di spesa di importo superiore a € 3.000,00;
- b) gli atti del procedimento contrattuale;
- c) i provvedimenti concessori e autorizzatori;
- d) S.C.I.A.;
- e) i provvedimenti ablativi;
- f) le ordinanze gestionali;
- g) i contratti;
- h) le convenzioni;
- i) eventualmente altri atti amministrativi non rientranti nelle fattispecie di cui sopra.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato con cadenza trimestrale. Gli atti da sottoporre a controllo sono scelti mediante sorteggio effettuato dall'ufficio del segretario generale entro il mese successivo al trimestre solare di riferimento. Gli atti da sottoporre a controllo devono rappresentare almeno un 10 % del totale degli atti formati nel trimestre di riferimento.

Dall'esame dei questionari emerge che, nel periodo 2014-2016, la tecnica di selezione degli atti da sottoporre a verifica è avvenuta con modalità di campionamento casuale semplice, rivolgendo particolare attenzione a quelli con maggior rischio corruzione e illegalità. Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla circostanza che la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n.28/2014, raccomanda che la selezione delle tecniche di campionamento sia effettuata tenendo conto anche dei criteri fissati a livello internazionale (ISA 530, ISSAI 1530), onde evitare l'utilizzo di tecniche di natura non statistica e non probabilistica.

Sempre la Sezione delle Autonomie raccomanda: *"Appare fondamentale per un corretto espletamento del controllo di regolarità, la scelta degli atti da sottoporre a verifica, in modo da consentire all'amministrazione di monitorare con particolare attenzione i settori di attività che, per numero di irregolarità e per criticità riscontrate, possano considerarsi per così dire "sensibili"*



Conseguentemente è auspicabile, per una maggiore efficacia del controllo di regolarità amministrativa e contabile, che l'ente adotti tecniche di campionamento specifiche con riferimento anche a provvedimenti che possono interessare aree particolarmente rischiose di gestione".

Appare, pertanto, necessario che il Comune di Montesilvano passi a modalità di selezione del campione di riferimento sulla base di tecniche statistiche maggiormente sofisticate; ciò consentirebbe di proiettare i controlli nella logica del rischio, presidiando le aree più esposte alla possibilità di irregolarità, anche in una prospettiva ciclica che tragga spunto dalle risultanze delle verifiche degli esercizi precedenti.

Ciò premesso, dall'esame dei questionari, integrati con gli approfondimenti condotti in sede istruttoria, emerge che il controllo successivo ha avuto ad oggetto n. 236 atti, nel 2014, n. 242 atti nel 2015 e n. 280 atti nel 2016 (cfr. successiva tabella). Non sono state riscontrate irregolarità. La Sezione ha acquisito i referti semestrali prodotti nel 2016 in esito ai controlli espletati dai quali emerge la presenza nel registro delle determinazioni di atti privi del parere finanziario e, pertanto, inefficaci. I referti ricordano, correttamente, che prima di immettere un atto nel sistema informatico è necessario accertare la capacità di spesa e la copertura finanziaria.



	Controllo successivo di regolarità		
	2014	2015*	2016
Atti controllati	236	242	280
Quota %	12%	12%	15%
Irregolarità riscontrate (c)	0	0	0
Tasso di errore (c/b)	0%	0%	0%
Irregolarità sanate (d)	0	0	0

* Per il 2015 il questionario riporta erroneamente il numero di atti totali in luogo di quelli selezionati per il controllo.

Nell'arco temporale preso in considerazione dai questionari sono state effettuate specifiche ispezioni o indagini.

In linea con il quadro regolamentare, i questionari 2014-2016 evidenziano che le risultanze del controllo successivo di regolarità sono state trasmesse, a cura del Segretario, ai responsabili di settore, unitamente alle direttive cui conformarsi, nonché ai revisori dei conti, agli OIV e al Sindaco e al Presidente del Consiglio.

Infine, la struttura di controllo ha effettuato le verifiche delle attestazioni concernenti i pagamenti tardivi secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014.

2.2 Controllo di gestione, controllo strategico, controllo sugli organismi partecipati, controllo sulla qualità dei servizi.

Dall'esame dei questionari 2014-2016 emerge che i controlli di gestione, strategico, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi non sono stati avviati dal Comune di Montesilvano. A seguito di richiesta da parte del Magistrato istruttore, l'Ente nella propria

risposta ha precisato che il controllo di gestione e quello strategico sono stati avviati a partire dal 2017 con la costituzione di un gruppo di lavoro, coadiuvato da un esperto esterno. Con riguardo al controllo sugli organismi partecipati, l'Ente comunica di essere in procinto di predisporre un'unità operativa munita di idonei strumenti. La principale causa dei ritardi nell'implementazione dei controlli in esame sarebbe legata alla carenza di personale, sotto il profilo numerico e di qualificazione professionale. Per quanto riguarda, il controllo strategico, tuttavia, tale carenza potrebbe essere fronteggiata ricorrendo alla gestione dello stesso mediante associazione di funzioni con altri enti, ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL.

2.3 Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari è diretto e coordinato dal responsabile del Servizio finanziario. Secondo il questionario, quest'ultimo ha redatto gli atti di indirizzo e/o coordinamento per lo svolgimento dei controlli e, nel corso del 2016, tale attività ha portato alla produzione di un report. Su specifica richiesta istruttoria, l'Ente ha trasmesso tale report che ha trovato formalizzazione nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 81/2016, verificando la permanenza degli equilibri finanziari. Il documento si compone di diverse sezioni che analizzano i vari aspetti gestionali: la situazione dei debiti fuori bilancio, le variazioni finanziarie; l'andamento delle entrate, delle spese e dei residui; il rispetto degli equilibri.



P.Q.M.

la Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo:


- accerta, sulla base dei referti annuali 2014, 2015 e 2016, le criticità precedentemente esposte in merito al controllo di regolarità amministrativa e contabile, segnalando in particolare la necessità di perfezionare le modalità di campionamento e selezione degli atti da sottoporre ad esame;
- accerta, sulla base dei referti annuali 2014, 2015 e 2016 del Sindaco, la sostanziale assenza del controllo interno di gestione, strategico, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi;
- richiede che l'Ente comunichi a questa Sezione le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate;
- richiama l'attenzione sull'obbligo di pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 della presente deliberazione.

DISPONE

che, a cura della segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Montesilvano.

che la presente deliberazione sia trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo ai fini dell'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art.148, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del **14 SET. 2017**

L'Estensore
Angelo Maria QUAGLINI




Il Presidente
Antonio FRITTELLA


Depositata in Segreteria il **14 SET. 2017**

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARRIA
